



Istituto Nazionale di Statistica

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO COMPRENSIVO DEL SUCCESSIVO ADDENDUM SULLA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE IV-VIII PER L' ANNO 2017

Il giorno 31 del mese di LUGLIO dell'anno 2018, presso i locali dell'ISTAT, Istituto Nazionale di Statistica, la delegazione di parte pubblica, composta da Valerio Fiorespino in qualità di delegato del Presidente e da Tommaso Antonucci in qualità di Direttore Generale e le sottoscritte Organizzazioni sindacali, firmatarie del CCNL di comparto;

Vista la deliberazione n. 536/PER del 14 luglio 2017, a firma del Direttore Generale, con la è stato costituito, per l'anno 2017, il fondo per il trattamento accessorio del personale appartenente ai profili professionali dal IV all'VIII, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di contratto, per un importo di € 11.385.241,30;

Visto il verbale di concertazione del 22 dicembre 2015 sottoscritto ai sensi dell'art. 19 del CCNL 2002-2005;

Considerato che è in via di perfezionamento l'iter di adozione del regolamento sulle attività per conto terzi, ai fini della ricognizione delle tipologie di attività finanziate con risorse esterne al bilancio dell'Istituto da considerare ai fini dell'applicazione dell'articolo 19 del CCNL 2002-2005 nonché della percentuale dei proventi da destinare al finanziamento dello stesso;

Visto l'art. 4, comma 3, del CCNL relativo al biennio economico 2000/2001, il quale prevede che gli enti destinatari di processi di riordino o di riorganizzazione finalizzata ad un accrescimento dei servizi esistenti valutano l'entità delle risorse necessarie a sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale interessato, nei casi in cui all'aumento delle prestazioni richieste al personale in servizio non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili;

Considerato che, per l'anno 2017, nell'ambito dell'aggiornamento annuale al Piano della Performance per il triennio 2017-2019, approvato dal Consiglio nella seduta del 14 marzo 2017, viene confermato l'utilizzo delle risorse aggiuntive ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del CCNL 1998/2001 – biennio economico 2000/2001. Pertanto le innovazioni e i miglioramenti conseguiti nel 2015 in attuazione del progetto di modernizzazione sono confermati anche come target atteso per il 2017;

Visto l'art. 16, commi 4 e 5, del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono utilizzare annualmente nell'importo massimo del 50% per la contrattazione integrativa le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate e derivanti dai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa;

Visto il Piano Triennale 2016-2018 per la riqualificazione e la razionalizzazione della spesa adottato dall'Istituto nella seduta del Consiglio del 31 marzo 2016;

Considerato che i relativi risparmi sono oggetto di certificazione da parte dei competenti organi di controllo, come previsto dal citato art. 16, comma 5, e che, pertanto, confluiranno nel fondo accessorio a seguito della relativa certificazione;



Istituto Nazionale di Statistica

Considerato che una quota del fondo 2017 - pari a € 450.000,00 - risulta assorbita dalle progressioni economiche in essere, già perfezionate negli anni precedenti ai sensi dell'articolo 53 del CCNL per il biennio economico 1998-1999;

Visto che in data 21 luglio 2017 è stata sottoscritta la relativa Ipotesi di accordo integrativo di ripartizione del fondo per il trattamento accessorio;

Viste la relazione illustrativa e quella tecnico-finanziaria a corredo dell'ipotesi d'accordo integrativo di cui sopra;

Visto il verbale n. 1609 della seduta del Collegio dei Revisori del 7 settembre 2017 con il quale, in relazione all'esame del fondo e dell'ipotesi di accordo integrativo per il trattamento accessorio del personale IV-VIII per l'anno 2017, è stato richiesto un approfondimento in merito alle modalità di calcolo sul fondo 2017;

Visto il verbale n. 1611 della seduta del Collegio dei Revisori del 25 ottobre 2017 che, in relazione ai suddetti chiarimenti richiesti e all'esito di un incontro tra alcuni referenti delle strutture competenti dell'Istat, del DFP nonché del Collegio dei Revisori è emersa la possibilità di un errore materiale sulle risorse del fondo del trattamento accessorio per l'anno 2016 e che è sorta, pertanto, l'opportunità di condividere anche con i competenti uffici del MEF-RGS le modalità e i criteri di calcolo delle risorse da destinare al fondo per sciogliere anche i dubbi sorti in merito alla costituzione del fondo 2016 IV-VIII, già certificato;

Considerato che all'esito di un ulteriore confronto tra Istat e Amministrazioni vigilanti è stato confermato un errore materiale sulle risorse del fondo; in particolare, ai fini della determinazione del fondo per l'anno 2016 è stata presa a riferimento come base di calcolo il totale del fondo certificato anno 2015 – comprensivo delle risorse fisse e variabili – e non invece il solo valore delle risorse fisse consolidate nell'anno 2015;

Considerato che tale errore materiale si è riflesso anche nella determinazione del fondo 2017 e che, conseguentemente, con la deliberazione n. 969/PER del 5 dicembre 2017 è stata modificata la citata deliberazione n. 536/PER del 14 luglio 2017 per la parte relativa al prospetto di calcolo del fondo e che pertanto nella nuova determinazione il Fondo dell'anno 2017 ammonta a € 11.306.242,20;

Vista la deliberazione DAC n. 129/2018 del 6 marzo 2018 con cui l'ammontare del Fondo per il trattamento accessorio del personale appartenente ai livelli professionali dal IV all'VIII per l'anno 2017 è stato rideterminato in € 11.372.242,20, a seguito dell'integrazione con le somme non utilizzate derivati dall'indennità di valorizzazione professionale e con le economie aggiuntive effettivamente realizzate nel corso del 2016, in relazione al Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2016-2018, come da certificazione del Collegio dei Revisori (verbale n. 1606 del 19 giugno 2017);

Considerata l'esigenza di procedere alla modificazione dell'ipotesi di accordo integrativo sottoscritta in data 21 luglio 2017 per la ripartizione del Fondo per l'anno 2017, in riferimento agli articoli: 2 (Distribuzione delle risorse del trattamento economico accessorio), 4 (Remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo e danno), 5 (Indennità di ente annuale), 6 (Indennità di ente mensile), 7.2 (Produttività collettiva) 7.3 (Progressioni economiche art. 53 CCNL 1998/2001) e 7.4 (Economie aggiuntive);

Vista la nota n. 0063513 del 7 novembre 2017 (con oggetto: "ISTAT – Ipotesi di CCNI sulla ripartizione del Fondo per il trattamento accessorio IV-VIII per l'anno 2016"), con cui, in merito all'attivazione delle procedure selettive per le progressioni economiche di cui all'articolo 53 del CCNL per il quadriennio



Istituto Nazionale di Statistica

1998/2001, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che la relativa ipotesi di accordo dovrà riportare i dati inerenti alla percentuale dei passaggi previsti rispetto alla platea di potenziali beneficiari;

Considerato che, ad eccezione degli articoli sopra indicati, l'ipotesi sottoscritta il 21 luglio 2017 rimane invariata;

Visto l'Addendum dell'ipotesi di accordo integrativo sulla ripartizione del fondo per il trattamento accessorio del personale di livello professionale IV-VIII per l'anno 2017, sottoscritto il 7 marzo 2018;

Viste la relazione illustrativa e quella tecnico-finanziaria a corredo dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo e successivo Addendum sul trattamento accessorio del personale di IV-VIII livello per l'anno 2017;

Visto il verbale n. 1618 del 23 aprile 2018 del Collegio dei Revisori dei Conti dal quale risulta la positiva certificazione all'addendum all'ipotesi di accordo integrativo sulla ripartizione del fondo per il trattamento accessorio del personale di IV-VIII livello per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota MEF-RGS prot. n. 175466 10 luglio 2018 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – evidenzia di non avere osservazioni da formulare con riferimento alla determinazione del Fondo, fatta salva la necessità di acquisire specifiche tabelle riepilogative che dimostrino il processo di quantificazione sia delle economie relative all'anno precedente, per un valore di € 331.390,00, sia dei risparmi realizzati a consuntivo derivanti dall'attuazione del piano triennale di razionalizzazione della spesa in misura di € 30.200,00;

Vista la nota DFP prot. n. 0048608 dell'11 luglio 2018 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – ha accertato la compatibilità economico-finanziaria dell'ipotesi di accordo sopra citata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ritenendo che la suddetta ipotesi possa avere ulteriore corso con le prescrizioni di cui alla citata nota del MEF-RGS e fatte salve alcune modifiche al Contratto collettivo integrativo.

Convengono e sottoscrivono quanto segue:

Articolo 1

Destinatari delle risorse del trattamento economico accessorio

Sono destinatari del presente accordo i dipendenti ISTAT a tempo indeterminato appartenenti ai livelli IV-VIII, nonché il personale di altre amministrazioni comandato o in assegnazione temporanea presso ISTAT che non sia già beneficiario del trattamento per il salario accessorio presso l'amministrazione di appartenenza.

Al personale a tempo determinato in servizio compete lo stesso trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale di ruolo dell'Istituto in base alle vigenti disposizioni normative e contrattuali; il relativo finanziamento grava sui pertinenti capitoli di bilancio.

FLC CGIL 11.17.



Istituto Nazionale di Statistica

Articolo 2

Distribuzione delle risorse del trattamento economico accessorio

Nell'anno 2017, le risorse, come determinate in premessa del presente accordo, per la remunerazione degli istituti di cui all'articolo 43, comma 2, del CCNL relativo al quadriennio normativo 1994/1997, sono ripartite in via previsionale come indicato nella tabella sottostante:

ISTITUTI		STANZIAMENTO
Lavoro straordinario		420.000,00
Remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo e danno		520.000,00
Indennità di ente annuale		2.342.000,00
Indennità di ente mensile		6.290.000,00
Produttività collettiva ed individuale di cui:		1.800.242,20
7.1 Risorse art. 4 c. 3 CCNL 2000/2001	627.884,87	
7.2 Produttività collettiva	707.257,33	
7.3 Progressioni economiche art. 53	450.000,00	
7.4 Economie aggiuntive (Produttività individuale)	15.100,00	
Totale produttività collettiva e individuale	1.800.242,20	
TOTALE		11.372.242,20

Articolo 3

Lavoro straordinario

Le risorse destinate in via previsionale al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario sono stabilite in € 420.000,00.

Articolo 4

Remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo e danno

Le risorse destinate in via previsionale al finanziamento di indennità previste al fine di remunerare particolari condizioni di disagio, danno e responsabilità sono stabilite in € 520.000,00.

Per le diverse tipologie di indennità previste (turno, maneggio valori, componente squadre aziendali, recapito plichi, trasporto con carrello, centralinisti), rimangono confermati i criteri di applicazione e le misure concordati nei precedenti contratti integrativi.

ILCCAIL M.



Istituto Nazionale di Statistica

Nell'ambito delle risorse stabilite nel primo comma del presente articolo, viene introdotta, ai sensi dell'art. 43, comma 2, lettera b), del CCNL relativo al quadriennio normativo 1994/1997, l'indennità per il servizio di reperibilità.

Articolo 5

Indennità di ente annuale

Le risorse destinate in via previsionale al finanziamento dell'indennità di ente annuale sono stabilite in € 2.342.000,00 e sono ripartite secondo il livello retributivo di appartenenza, come previsto dalla disciplina contrattuale nazionale di comparto.

Articolo 6

Indennità di ente mensile

Le risorse destinate in via previsionale al finanziamento dell'indennità di ente mensile, al fine di remunerare e mantenere l'efficienza e la qualità dei servizi erogati, sono stabilite in € 6.290.000,00.

Le misure dell'indennità di ente mensile sono determinate come riportato nella seguente tabella:

LIV.	IMPORTO MENSILE	IMPORTO ANNUO
4	514,90	6.178,74
5	463,43	5.561,18
6	394,68	4.736,16
7	343,22	4.118,61
8	291,80	3.501,56

Articolo 7

Produttività collettiva e individuale

7.1. Risorse art. 4 c. 3 CCNL 2000/2001

Le risorse aggiuntive di cui all'art. 4, comma 3, del CCNL per il biennio economico 2000/2001 destinate alla remunerazione del trattamento accessorio del personale si rendono disponibili all'esito della verifica sul conseguimento degli obiettivi di miglioramento organizzativo e di attivazione di nuovi servizi individuati negli strumenti di pianificazione pluriennali adottati dall'Istituto.

4

FLCCGIL M.



Istituto Nazionale di Statistica

La quantificazione delle risorse disponibili a consuntivo è parametrata, in riferimento agli obiettivi e indicatori di miglioramento organizzativo e di attivazione di nuovi servizi, al target medio effettivo verificato a consuntivo rispetto al target medio indicato nel piano della performance dell'anno di riferimento.

Le risorse in tal modo quantificate, che, per l'anno 2017 ammontano a € 627.884,87, sono distribuite al personale in servizio al 1° gennaio dell'anno di riferimento del presente accordo, a seguito della valutazione dei risultati conseguiti dall'Istituto rispetto agli obiettivi assegnati in sede di programmazione delle attività, con i criteri e i parametri indicati al paragrafo successivo.

7.2. Produttività collettiva

Fatto salvo quanto previsto dal punto 7.1. del presente articolo, l'ammontare delle risorse destinate al finanziamento della produttività collettiva è determinato, ai sensi dell'art. 43, comma 2, lett. e), del CCNL relativo al quadriennio normativo 1994/1997, da quanto residua dall'ammontare del fondo, detratta la somma utilizzata per il finanziamento delle progressioni economiche in essere e degli istituti di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della presente ipotesi di accordo.

Le risorse destinate alla remunerazione della produttività collettiva, che per l'anno 2017 sono quantificate in € 707.257,33 sono distribuite al personale in servizio al 1° gennaio dell'anno di riferimento del presente accordo, a seguito della valutazione dei risultati conseguiti dalle strutture di appartenenza rispetto agli obiettivi assegnati in sede di programmazione delle attività.

Tale valutazione avviene secondo il processo metodologico definito nel vigente sistema di promozione, misurazione e valutazione della performance dell'Istituto e nel Piano triennale della performance di riferimento.

Per la quantificazione della quota individuale di produttività collettiva si procede alla valorizzazione, in base al peso assegnato al singolo obiettivo, del valore della media ponderata di conseguimento degli obiettivi ed indicatori assegnati nell'ambito del piano annuale delle attività.

La distribuzione delle quote individuali di produttività della singola macrostruttura dirigenziale, riferite ai Dipartimenti e alla Direzione Generale, in base ai risultati conseguiti, avverrà secondo i seguenti parametri:

Media ponderata di conseguimento degli obiettivi della macrostruttura dirigenziale	Quote spettanti al personale della macrostruttura dirigenziale
=> 90	100
>=60 e < 90	80
< 60	60

Il valore ottenuto viene ripartito tra il numero dei dipendenti della struttura, tenendo conto del peso assegnato al livello di inquadramento del singolo.



Istituto Nazionale di Statistica

7.3 Progressioni economiche art. 53 CCNL 1998/2001

Le progressioni economiche già perfezionate negli anni precedenti, ai sensi dell'articolo 53 del CCNL per il biennio economico 1998-1999, sono quantificate in via previsionale, per l'anno 2017, in € 450.000,00.

Non essendo risultato possibile concludere l'iter di certificazione del presente accordo entro l'anno di riferimento, le parti concordano di far confluire nella Produttività collettiva di cui all'art. 7.2 le risorse che, nell'ipotesi di accordo integrativo del 21 luglio 2017, sono state destinate al finanziamento delle procedure selettive per le progressioni economiche di cui all'articolo 53 del CCNL per il quadriennio 1998/2001.

L'Istituto si impegna a concludere nel corso del 2018 le procedure selettive finalizzate alle progressioni economiche di cui all'articolo 53 per un importo complessivo di € 414.000; le posizioni a concorso verranno ripartite tra i gradoni economici dei diversi profili professionali in proporzione al numero dei potenziali beneficiari. Le procedure selettive verranno attivate secondo i criteri definiti nell'ipotesi di accordo integrativo, sottoscritta il 1° giugno 2017, sulla ripartizione del fondo per il trattamento accessorio del personale IV-VIII per l'anno 2016.

Ai fini del perfezionamento delle procedure selettive e del decorrere dei relativi effetti giuridici ed economici, si renderà necessario attendere l'esito positivo dei controlli sull'ipotesi di accordo per la ripartizione del fondo 2018 del trattamento accessorio e sulla sostenibilità finanziaria delle progressioni economiche previste dalle procedure selettive.

L'Istituto, prima dell'approvazione delle graduatorie delle procedure selettive, potrà rivedere, non gravando sui fondi degli anni successivi a quello interessato dal presente contratto collettivo integrativo, il numero e/o le tipologie delle posizioni economiche messe a concorso.

7.4 Economie aggiuntive (Produttività individuale)

Le parti concordano di far confluire nella Produttività collettiva di cui all'art. 7.2 il 50% delle economie aggiuntive realizzate nel corso del 2016 in attuazione del Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa per gli anni 2016-2018, come certificate dal Collegio dei revisori nella seduta del 19 giugno 2017; l'ulteriore 50%, pari a € 15.100,00 è destinato a finanziare, in un'ottica premiale, la maggiorazione del trattamento accessorio del personale risultato particolarmente meritevole secondo i criteri e le modalità che verranno definiti in una successiva ipotesi di accordo stralcio, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 68, comma 4, lettera c), del CCNL del 19 aprile 2018.

Articolo 8

Destinazione delle economie di spesa

Ai sensi dell'art. 43, comma 3, del CCNL relativo al quadriennio normativo 1994/1997, le economie di spesa realizzate nell'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli istituti di cui ai precedenti articoli 3 ("lavoro straordinario") e 4 ("remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo e danno"), sono destinate a incrementare le risorse di cui all'art. 7 ("produttività collettiva e individuale").

Le ulteriori economie di spesa realizzate verranno riportate *una tantum* nel fondo dell'anno successivo; la relativa quantificazione verrà effettuata attraverso una formale ricognizione amministrativa da sottoporre all'organo di controllo in sede di certificazione della costituzione del fondo 2018.



Istituto Nazionale di Statistica

Articolo 9

Clausola di salvaguardia

A seguito della rideterminazione del fondo per il trattamento accessorio per l'anno 2017, le parti concorderanno le destinazioni delle ulteriori risorse rese disponibili.

Per l'ISTAT

Per l'ISTAT

Per le OO.SS.

FLC CGIL Movimento 5 Stelle

GILDA-UNAMS
FEDERAZIONE RICERCA

FEDERAZIONE UIL
SCUOLA RUA

CISL SCUOLA Centomila 7/14

31 luglio 2018

Oggetto: Ipotesi di accordo Fondo accessorio 2017 – nota a verbale

La sottoscrizione del presente accordo non costituisce acquiescenza della delibera ISTAT n. 536 PER del 14 luglio 2017, con cui è stata effettuata la costituzione del fondo per il trattamento accessorio del personale ISTAT dei profili IV-VIII anno 2017, come dalla scrivente O.S. già censurato in diverse occasioni.

Si ribadisce che relativamente all'art. 8 dell'accordo ripartizione fondo accessorio IV - VIII 2017 la ripartizione di ulteriori economie di spesa deve essere oggetto di contrattazione decentrata ai sensi dell'art. 43 del CCNL relativo al quadriennio normativo 94 – 97.

La scrivente O.S. ritiene inoltre che, alla luce del nuovo CCNL 2016 – 2018, a partire dall'accordo Integrativo 2018 sulla ripartizione del fondo per il trattamento accessorio del personale IV – VIII, i criteri per la ripartizione dovranno essere oggetto di contrattazione tra le parti.

UIL RUA ISTAT



NOTA A VERBALE
TRATT. ACC. IV - VIII 2017

Le Cisl esprime contrarietà
rispetto all'interpretazione
restrittiva data dall'art 23, D.Lvo
n° 75/2017 in quanto non si
ritiene sostenibile l'applicazione
dell'art 23, comma 2) a prescindere
de quanto disposto al comma 1)
del medesimo articolo.

Ciò nonostante le Cisl
sottoscrive l'accordo in conser-
denza degli incrementi
apportati al fondo e per
senza di responsabilità nei
confronti del personale.

CISL SAVOIA
Antonio Tafarelli

Roma 31/07/2018